

è vietato ogni patto in forza del quale i procuratori possano pretendere emolumenti superiori a quelli portati dalla tabella medesima. Ora io non credo, che si possa con una disposizione così assoluta, come quella contenuta nell'ultimo capoverso dell'articolo primo, stabilire che nessun altro diritto possa esser dovuto all'infuori di quelli determinati dalla tariffa, non essendo possibile prevedere tutti gli atti che possano essere compiuti nell'esercizio del ministero di procuratore. Perocchè se per avventura alcuni atti non contemplati nella tabella vengano ad essere compiuti, mi sembra che si debba lasciar libera la via di determinare, occorrendo, caso per caso, quale emolumento dovrà esser dovuto. E credo d'altra parte conveniente di mantenere il diritto di pattuire maggiori emolumenti, proposto dal Ministero e soppresso dalla Commissione nell'articolo quinto.

Presidente. Questo lo vedremo poi.

Pozzo Marco. Va bene.

Presidente. La sua proposta sarebbe di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo primo. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Gallini, relatore. La Commissione non può accettare la proposta dell'onorevole Pozzo, perchè la ragione di questa legge è la unificazione di tutte le varie consuetudini e di tutte le varie interpretazioni che si sono date prima della tariffa. Questo abbiamo creduto di fare; il Ministero ha sancito il principio e la Commissione ha creduto di aver compreso tutte le possibili attribuzioni di un procuratore nella tabella, appunto perchè non si ritorni alle consuetudini e alle varie interpretazioni. Crediamo quindi che questo capoverso debba essere mantenuto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Prego l'onorevole Pozzo di non voler insistere nella sua proposta.

Pozzo Marco. Non insisto; insisterò invece nell'emendamento proposto all'articolo 5.

Presidente. Così rimane approvato l'articolo 1.

Art. 2.

« Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in

causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore. »

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia. Proporrei che in questo articolo alle parole « articoli 8 e 10 » si aggiungessero le altre: *della tabella.*

Gallini, relatore. Sta bene.

Presidente. Se non vi sono osservazioni in contrario s'intenderà approvato l'articolo 2 con questa nuova dizione:

Art. 2.

« Gli onorari per la comparsa conclusionale e per l'assistenza alla causa ed alla discussione di essa, di cui negli articoli 8 e 10 della tabella, potranno dal magistrato essere elevati fino al doppio, quando non vi sia avvocato in causa. Non saranno invece dovuti quando si cumulino nella stessa causa le funzioni di avvocato e di procuratore. »

(È approvato).

Art. 3.

« Gli onorari di procuratore nei giudizi innanzi i tribunali e le Corti di appello ed innanzi gli arbitri, come nei procedimenti di volontaria giurisdizione ed in quelli di esecuzione, verranno ridotti nel loro complesso alla metà, quando il valore della causa o dell'affare sia inferiore alle lire tre mila, ed invece elevati al doppio quando esso superi le lire venticinque mila.

Il valore della causa si determina con le norme stabilite dal codice di procedura civile.

Nei procedimenti esecutivi si avrà riguardo al credito della parte, nel cui interesse vengono compiuti i relativi atti, e se la somma da distribuire è minore, a quest'ultima somma.

Nelle cause di valore indeterminato non si farà luogo ad alcuna diminuzione od aumento di onorari. »

(È approvato).

Art. 4.

« Per i giudizi, cui diano luogo le esecuzioni mobiliari od immobiliari, i sequestri conservativi o giudiziali ed i procedimenti per purgazione d'ipoteca, saranno dovuti gli